



# CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 69 DEL 29/03/2023

**OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL CANONE UNICO MERCATALE DI CONCESSIONE RELATIVO AI MERCATI ALL'APERTO PER L'ANNO 2023.**

Il giorno ventinove del mese Marzo dell'anno 2023, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale che sotto la presidenza del Vice Sindaco, Avv. Giovanna Caria, la presenza degli Assessori:

	P	A
CARIA GIOVANNA	X	
COCCO ALESSANDRO	X	
MONTIS ANDREA	X	
PERU ANTONELLO SEBASTIANO	X	
PIRAS CESARE EMILIANO	X	
SALARIS MARIA GRAZIA		X
VACCARO GIORGIA	X	

E la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna, ha approvato all'unanimità la seguente proposta di deliberazione del servizio Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attività Produttive

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il nuovo Canone Unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari;

VERIFICATO che la normativa sopra richiamata prevede l'introduzione del Canone unico a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione dei seguenti prelievi: imposta comunale sulla pubblicità (ICP), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e ss.mm.ii.; tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di cui al Capo II, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e ss.mm.ii.; canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all'art. 62, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), di cui all'art. 63, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; canone ricognitorio, di cui all'art. 27 del Decreto Legislativo 258 Codice della strada;

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano il Canone unico prevedono, in modo più puntuale, l'istituzione di due canoni:

-il primo per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari all'interno del territorio comunale, disciplinato nei commi da 816 a 836 della Legge 27/12/2019, n. 160;

-il secondo per l'occupazione di suolo pubblico nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, disciplinato dai commi 837 e seguenti della Legge 27/12/2019, n. 160;

DATO ATTO che con la presente deliberazione si intende procedere all'approvazione delle tariffe relative al secondo dei due canoni predetti;

RISCONTRATO che dal comma 837 e seguenti della citata Legge viene indicata un'espressa disciplina per il canone relativo alle aree ed agli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati e che, nell'applicazione del predetto canone, si comprendono le aree comunali ed i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

CONSIDERATO che il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone unico e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATO che il canone dei mercati è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata;

CONSIDERATO che l'articolo 1, commi 841 e 842, della citata Legge n. 160/2019, dispone:

- la suddivisione dei Comuni in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;
- al comma 841 la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare;
- al comma 842 la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore al l'intero anno solare;

DATO ATTO che in ragione della popolazione residente al 31 dicembre 2020, il Comune di Alghero appartiene alla terza fascia, ossia alla categoria tariffaria riferita ai comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;

RILEVATO che Il canone di cui al presente atto è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata;

VERIFICATO che il legislatore ha stabilito la tariffa di base annuale e giornaliera che, tuttavia può essere modificata sulla base delle esigenze dell'ente e della finalità di conseguire l'invarianza di gettito;

VISTO il Regolamento *per l'applicazione del canone unico mercati*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19.05.2021;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 12/07/2022 avente ad oggetto: *"BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL CANONE UNICO MERCATI PER L'ANNO 2022."*, con la quale sono state aggiornate le tariffe relative al canone unico mercati per l'anno 2022;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 12/07/2022 avente ad oggetto: *"BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ANNO 2022."*, con la quale sono state aggiornate le tariffe relative al canone unico patrimoniale per l'anno 2022;

VISTA la nota della Prefettura di Sassari pervenuta con prot. 21163 del 22/02/2023, riportante i criteri applicativi del canone, relativo alle occupazioni effettuate in aree di mercato, contenute nelle risoluzioni n. 6 DF del 28/07/2021 e n. 1 DF del 31/01/2022 del ministero dell'Economia e delle Finanze e nella deliberazione n 160/2022/PAR della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia;

PRESO ATTO che, come indicato negli atti sopracitati, in riferimento al canone mercatale, introdotto a favore di comuni e province (soggetti attivi dell'imposta) in relazione

all'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, lo stesso, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone unico e sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazione temporanea anche la TARI;

CONSIDERATO che le tariffe relative alle occupazioni temporanee nei mercati sono state, in precedenza, determinate prevedendo una diversa tariffazione tra le attività di tipo alimentare e non alimentare;

DATO ATTO che gli articoli 42, comma 2, lettera f) e 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe;

RITENUTO opportuno, in considerazione delle indicazioni sopra riportate, approvare le nuove tariffe per l'anno 2023, relative al canone unico mercati (Allegato A), attribuendo alle attività alimentari la stessa tariffa prevista per le attività non alimentari, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

ATTESO che l'ente locale è tenuto ad applicare le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata, con la possibilità di prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone medesimo, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% delle medesime tariffe;

DATO ATTO che in base al Regolamento comunale è data facoltà al concessionario, sia esso titolare o spuntista, di optare, in luogo della tariffa oraria, per una tariffa forfettaria agevolata;

RILEVATO che per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente è applicata una riduzione sul canone;

CONSIDERATO che il canone è riscosso attraverso la piattaforma di PagoPA, tenendo conto quanto previsto dalla normativa vigente;

DATO ATTO che il Regolamento comunale fissa per l'anno corrente al 31 marzo il termine per il pagamento in un'unica soluzione, mentre per il pagamento rateale fissa le seguenti scadenze: 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre;

DATO ATTO che nel caso di occupazioni abusive si applicano le indennità e le sanzioni di cui all'art. 15 del Regolamento comunale e dell'articolo 1, comma 821, lettere g) e h), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in quanto compatibile;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio*

*dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

VISTO l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13.12.2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 19/12/2022, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2023;

DATO ATTO che la Legge 29 dicembre 2022, n.197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.303, Supplemento ordinario n.43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, “in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”. La proroga del termine al 30 aprile 2023 va pertanto a modificare quanto già determinato con il predetto DM 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2022;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore 5, Responsabile del Servizio Attività Produttive, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore 1, Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli palesi unanimi,

## **DELIBERA**

1.Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.Di approvare le nuove tariffe per l'anno 2023, relative al canone unico mercati (Allegato A), attribuendo alle attività alimentari la stessa tariffa prevista per le attività non alimentari, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3.di dare atto che il presunto gettito derivante dalle tariffe sopraindicate, che ammonta ad €. **122.603,00**, sarà iscritto nel seguente capitolo di Bilancio del predisponendo Bilancio di previsione 2023-2025:

- 30100.03.0328801015 CUP - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ART. 1, COMMA 837, L. 160/2019 - CANONE MERCATALE (CDC 650) per un importo di €.  
**122.603,00;**

Di dichiarare, infine, con successiva e parimenti unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riconosciuta l'esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Sindaco

Avv. Giovanna Caria

Il Segretario Generale

Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <https://alghero.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

Successivamente l'accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al [Regolamento per l'Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi](#)

---